

Codice A1906A

D.D. 1 giugno 2022, n. 187

R.D. 1443/1927. Proroga del Permesso di Ricerca denominato "Castello di Gavala" per nichel, rame, platino, oro e associati. Comuni di Borgosesia, Quarona, Varallo Sesia e Vocca (VC). Società Kec Exploration Pty Ltd. Codice P0050V.



ATTO DD 187/A1906A/2022

DEL 01/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927. Proroga del Permesso di Ricerca denominato "Castello di Gavala" per nichel, rame, platino, oro e associati. Comuni di Borgosesia, Quarona, Varallo Sesia e Vocca (VC). Società Kec Exploration Pty Ltd. Codice P0050V.

Visto:

la Determinazione dirigenziale n. A19_101 del 23 aprile 2020 con la quale è stato conferito alla Società Kec Exploration Pty Ltd per la durata di 2 (due) anni il permesso di ricerca per minerali di nichel, rame, platino, oro, elementi del gruppo del platino ed associati, denominato "Castello di Gavala", ricoprente un'area di 1083 ettari situata nel territorio dei Comuni di Borgosesia, Quarona, Varallo Sesia e Vocca (VC);

l'istanza in data 29 marzo 2022, protocollata al n. 3336/A1906A del 31 marzo 2022, con la quale il Sig. Christopher Reindler, in qualità di legale rappresentante della Società Kec Exploration Pty Ltd con sede in Rossmoyne, Neil Street 13, 6148 Australia ha chiesto la proroga del sopracitato permesso di ricerca per ulteriori 2 (due) anni;

la documentazione allegata all'istanza, in particolare:

- la relazione sui lavori di ricerca svolti nel passato biennio consistenti nell'acquisizione di dati storici sull'attività mineraria pregressa, controlli geologici e campionature puntuali sul campo, analisi dei campioni, geolocalizzazione dei vecchi lavori minerari;
- il programma dei lavori di ricerca per il periodo 2022-2024, che prevede il completamento del progetto di ricerca approvato con l'esecuzione di rilievi geofisici sul territorio, eventualmente utilizzando un elicottero;

considerato che:

in data 2 dicembre 2019, con nota prot.n. 31277 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha risposto alla Società richiedente e per conoscenza alla Regione Piemonte che, a seguito dell'esame del progetto, gli interventi descritti sono riconducibili esclusivamente ad attività di indagine conoscitiva ed esplorativa dell'area. Pertanto, non risultando in programma la realizzazione di opere e interventi di trasformazione del territorio o attività che possono avere incidenze sui fattori di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/2006 ritiene che le attività di ricerca previste dal progetto in questione esulino dal campo di applicazione della disciplina di VIA;

con nota prot. n. 3462/A1906A del 5 aprile 2022 il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha dato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990;

visti gli atti d'ufficio e quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere l'istanza di proroga del permesso di ricerca per ulteriori 2 anni proposta in oggetto, con le seguenti specifiche condizioni:

- considerato che l'art. 7 del R.D. 1443/1927 stabilisce il pagamento del diritto proporzionale alla superficie con cadenza annuale anticipata, il permesso viene conferito per anni 1 (uno), a condizione che la sopra citata Società effettui il pagamento dovuto per il primo anno. Alla scadenza, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento dovuto per l'anno successivo;
- l'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 1083 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:25.000, allegato alla Determinazione dirigenziale n. A19_101 del 23 aprile 2020;
- il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda;
- corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 4.299,51 (quattromiladuecentonovantanove/51), mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2022 della Regione Piemonte (accertamento n. 2022/376) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2023;
- inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
- fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse;
- nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006;
- il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959

in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato);

tutto ciò premesso:

vista la D.D. n. A19_50 del 28 febbraio 2022 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale";
- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed

agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ;

- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2022-2024) approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046" come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di accordare alla Società Kec Exploration Pty Ltd, con sede legale in Rossmoyne, Neil Street 13, 6148 Australia, la proroga del Permesso di Ricerca per minerali di nichel, rame, platino, oro, elementi del gruppo del platino ed associati denominato "Castello di Gavala" situato in territorio dei comuni di Borgosesia, Quarona, Varallo Sesia, Vocca (VC). Il permesso viene prorogato per anni 1 (uno), a condizione che detta impresa effettui il pagamento del diritto di cui al punto 5. La proroga del permesso decorre dalla data di tale pagamento.

2. Alla scadenza del primo anno, il permesso sarà automaticamente prorogato di un ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento del diritto dovuto per l'anno successivo, nella misura e con le modalità individuate al punto 5. La proroga decorrerà dalla data di tale pagamento.

3. L'area del Permesso, entro la quale il titolare può eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 1083 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:25.000, allegato alla Determinazione regionale n. A19_101 del 23 aprile 2020.

4. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda.

5. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:

- corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 4.299,51 (quattromiladuecentonovantanove/51), mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno dovrà

essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2022 della Regione Piemonte (accertamento n. 2022/376) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2023;

- inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
- fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse.

6. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006;

7. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato).

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini